

Statuto della Società
"ACQUEDOTTO LUCANO - S.p.A."

TITOLO I

Costituzione - Sede - Oggetto - Durata

Art. 1

Costituzione

E' costituita una Società per azioni denominata:

"ACQUEDOTTO LUCANO - S.p.A."

Art. 2

Sede Legale

La Società ha sede in Potenza.

Essa potrà istituire, con osservanza delle norme di legge in materia, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze e preposizioni institorie, purchè in Italia.

Art. 3

Domicilio dei Soci

Il domicilio dei soci nei rapporti con la Società è quello risultante dal Libro dei Soci.

Art. 4

Oggetto, Scopo Sociale

La Società ha per oggetto - nel territorio della Regione Basilicata - la gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione e la commercializzazione dell'acqua sia per usi civili che per usi industriali, o agricoli; la progettazione e gestione di sistemi di reti di acquedotto e fognature; la realizzazione e la gestione delle opere ed impianti necessari alla gestione integrata delle risorse idriche; la ricerca e la coltivazione di sorgenti di acque; la realizzazione e gestione degli impianti di potabilizzazione, depurazione, smaltimento delle acque, sia civili che industriali, la realizzazione e gestione degli impianti energetici derivanti da processi di trattamento delle acque reflue e/o dei suoi residui; la realizzazione, gestione di tecnologie, anche informatiche, per la salvaguardia dell'ambiente, in relazione all'attività di gestione integrata delle acque; la raccolta, il trasporto, in conto proprio e in conto utenti, e lo smaltimento dei reflui liquidi, civili e industriali, e dei fanghi derivanti dai processi di depurazione, siano essi classificati come rifiuti pericolosi e non pericolosi; l'attività di autoriparazione su mezzi propri; l'organizzazione e la gestione dei servizi connessi all'intero ciclo delle acque, intendendosi per tali la verifica dei consumi, la bollettazione e la riscossione delle tariffe, la commercializzazione delle attività di smaltimento e quant'altro ritenuto utile per l'attuazione dello scopo, ivi comprese:

- tutte le attività previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di servizio idrico integrato.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà creare apposite Società di scopo di cui deve detenere l'inte-



ro capitale sociale, compiere con carattere di strumentalità al conseguimento dell'oggetto sociale principale, operazioni finanziarie commerciali, mobiliari, immobiliari ed ogni attività di servizi, concedendo fideiussioni, ipoteche, avalli, e garanzie reali a favore delle Società di scopo di cui sopra; potrà assumere (sempre con l'indicato carattere della secondarietà e della strumentalità), direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre Società, imprese aziende o consorzi aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio, nonché fare ogni altra operazione che sarà ritenuta necessaria o comunque utile ai fini della realizzazione degli scopi sociali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

Per i servizi assegnati in gestione a questa Società, la stessa assicura l'informazione agli utenti e in particolare promuove iniziative, anche di carattere culturale, per la diffusione della conoscenza e per la conservazione delle opere idrauliche di particolare pregio storico, e per garantire il risparmio e il corretto utilizzo delle risorse idriche.

In ogni caso, almeno l'80% (ottanta per cento) del fatturato annuo della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni pubbliche socie, per il tramite dell'Ente d'Ambito; la produzione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Art. 5

Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2032. L'assemblea straordinaria dei soci potrà deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della Società.

TITOLO II

Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni

Art. 6

Capitale Sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 21.573.764,00 (ventunomilionicinquecentosettantatremilasettecentosessantaquattro virgola zero) diviso in n. 21.573.764 (ventunomilionicinquecentosettanta-tremilasettecentosessantaquattro) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno e centesimi zero) ciascuna.

Art. 7

Azioni

La partecipazione sociale - che è rappresentata da azioni, con l'esclusione, peraltro, dell'emissione dei certificati o titoli azionari - è trasferibile con scrittura privata autenticata. Il trasferimento ha effetto di fronte alla Società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci su richiesta dell'alienante o dell'acquirente.

Ogni categoria contiene azioni di uguale valore e di uguali

diritti per i possessori. Per le azioni possedute dallo stesso soggetto in quantità superiore al 24% (ventiquattro per cento) del capitale sociale, il diritto di voto è, tuttavia, limitato alla misura massima del 24% (ventiquattro per cento). Con successive modifiche statutarie si potranno comunque creare nuove categorie di azioni fornite di diritti diversificati, anche per quanto riguarda la partecipazione alle perdite.

I diritti dei comproprietari per le azioni di proprietà comune di più persone devono essere esercitati da un rappresentante comune.

I soci su semplice richiesta dell'organo amministrativo della Società, purché unanimemente ed in diretta proporzione delle azioni possedute possono mettere a disposizione della Società altri fondi o mezzi finanziari in conto capitale o in conto mutuo per meglio consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale e tali somme si devono considerare a tutti gli effetti infruttifere di interessi e, quindi, anche ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986. All'organo amministrativo è escluso il potere di riconoscere su dette somme compensi di sorta.

In caso di aumento di capitale sociale mediante l'emissione di azioni ordinarie, comunque deliberate, i possessori delle azioni alla data in cui la deliberazione di aumento viene iscritta nel Registro delle Imprese, avranno sulle nuove azioni emesse un diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 del C.C., da esercitare con le modalità fissate dall'organo amministrativo, nel rispetto delle norme legislative in materia.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione del tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti, fermo il disposto dell'art. 2477 del C.C..

L'Assemblea può deliberare la riduzione di capitale anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre Società, nelle quali essa abbia compartecipazione.

Le azioni sociali sono nominative ed indivisibili.

Il trasferimento delle azioni, tanto a titolo oneroso quanto a titolo gratuito, è consentito unicamente a favore di enti pubblici territoriali costituenti l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di Basilicata.

Art. 8

Obbligazioni

La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

Art. 9

Diritto di recesso

Il diritto di recesso dalla Società spetta unicamente nei casi previsti dalle norme di legge applicabili, aventi carattere inderogabile. Il recesso è escluso per le deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società,

oppure l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli statutari alla circolazione dei titoli azionari della Società.

TITOLO III

Organi della Società

Assemblea - Amministratori - Collegio Sindacale

Art. 10

Assemblea della Società

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

Art. 11

Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno nei termini di legge, non oltre ogni semestre anche per l'esame del programma annuale e triennale dell'attività di gestione e degli investimenti nonché per l'eventuale realizzazione di singoli investimenti il cui impegno di spesa ecceda Euro 1.000.000,00 (unmilione e centesimi zero) e non ricompresi nei piani già approvati. Nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata con tale ordine del giorno presso la sede sociale - a disposizione dei soci - verrà depositata una relazione illustrativa dell'andamento della Società.

L'assemblea deve essere convocata tutte le volte che ciò sia tassativamente disposto dalla legge, oppure per iniziativa dell'Amministratore Unico, del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di un Consigliere Delegato o del Collegio Sindacale.


Art. 12

Modalità di convocazione dell'Assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del luogo (anche diverso dalla sede sociale purché in Italia), del giorno, dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero su un quotidiano nazionale a maggiore diffusione o locale a maggiore diffusione nella regione almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nello stesso avviso può essere prevista un'eventuale seconda convocazione in una data non successiva al quindicesimo giorno dalla prima convocazione, restando immutato l'ordine del giorno.

In alternativa, sempre che la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea può essere convocata mediante avviso comunicato ai soci ai rispettivi recapiti risultanti dal libro soci a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di telefax, di posta elettronica o di altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ri-



Adelberto...

Umberto...

cev
riu
può
ten
In
te
rap
maç
tut

Po:
di:
I
de
as
ci

L'
da
ce
l'
zi
II
m:
v:
e.

L
c
S
c
c
l
t
c
e
I
:

T...

li
l.
-
a
e

cevimiento almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione assembleare, precisandosi che una medesima assemblea può essere convocata alternativamente o con l'utilizzo contemporaneo di diversi di tali mezzi.

In mancanza delle formalità suddette, si reputano regolarmente costituite le assemblee nelle quali risulti presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo, nonché tutti i membri dell'organo di controllo.

Art. 13

Rappresentanza in assemblea

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

I soci dovranno esercitare il proprio diritto nel rispetto delle previsioni di legge e possono farsi rappresentare in assemblea con delega scritta conferita anche a terzi non soci, nel rispetto delle norme e dei limiti di legge.

Art. 14

Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua vece, dal Vice-Presidente; in caso di loro assenza o rinuncia, l'assemblea designa il Presidente fra i Consiglieri e gli azionisti presenti.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario nominato dagli intervenuti, salvo i casi in cui il relativo verbale sia redatto da un notaio, e può essere anche persona estranea alla Società.

Art. 15

Determinazioni dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera validamente con le maggioranze previste dal codice civile.

Sono soggetti alla preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria: (i) il programma annuale e triennale dell'attività di gestione e degli investimenti; (ii) la sottoscrizione della convenzione (e delle sue modificazioni) con l'Ente d'Ambito; (iii) la realizzazione di singoli investimenti con impegno che ecceda Euro 1.000.000,00 (unmilione e centesimi zero) e non ricompresi nei piani già approvati.


Restano salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni richiedono diverse specifiche maggioranze.

Delle deliberazioni dell'assemblea deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

Art. 16

Organo Amministrativo

La Società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico, ovvero, su decisione motivata dell'Assemblea, da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) componen-



ti, secondo la normativa vigente.

L'Organo Amministrativo deve in ogni caso possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legge.

In caso di anticipato scioglimento dell'organo, per qualsivoglia causa o ragione, verrà convocata senza indugio apposita assemblea che delibererà in ordine al sistema di amministrazione da adottare.

In caso di Amministratore Unico, la nomina ha luogo tra la candidature dei nominativi previamente individuati da un numero di soci che rappresentino almeno il 4,5% (quattro virgola cinque per cento) del capitale sociale.

Ciascun socio potrà sottoscrivere e votare una sola candidatura.

Risulterà eletto il nominativo che avrà riportato la percentuale maggiore di voto comunque non inferiore al 32% (trentadue per cento) delle quote sociali computate sul quorum deliberativo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del presente Statuto.

Le relative candidature proposte e presentate devono essere depositate presso la sede della Società, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Entro il termine sopra indicato, sono altresì depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e la sussistenza dei requisiti normativamente previsti per la carica.

Ciascuna lista dovrà in ogni caso garantire il rispetto del principio di parità di genere, secondo le disposizioni di legge vigenti.

Le candidature per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.


In caso di Consiglio di Amministrazione, salvo deliberazione adottata con la presenza e il voto favorevole di tutti i soci, la nomina degli amministratori ha luogo con il metodo del voto di lista.

La presentazione di ogni lista sarà ritenuta valida ove sottoscritta da un numero di soci che rappresentino almeno il 4,5% (quattro virgola cinque per cento) del capitale sociale. Ciascun socio potrà sottoscrivere e votare una sola lista.

Risulteranno eletti: i primi 3 (tre) della lista che avranno riportato il maggior numero di voti; e i primi 2 (due) della lista che avranno riportato il numero di voti immediatamente inferiore.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria



Adela Duncani

Luca Delella

re
su
ri
di
L
a
m
s
r
G
p
c
c
e
I
a
c
s
i

responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e la sussistenza dei requisiti normativamente previsti per la carica. Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

L'assemblea ordinaria, all'esito del voto di lista procede alla nomina degli Amministratori, fatta eccezione per il primo Consiglio che è nominato in sede di stipula dell'atto costitutivo, assicurando, in ogni caso, il rispetto della parità di genere, secondo le disposizioni di legge vigenti.

Gli amministratori possono anche essere non soci; essi non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora l'assemblea non vi abbia provveduto, elegge tra i suoi membri il Presidente, che dura in carica per tutta la durata del suo mandato di amministratore, stabilendone i poteri; elegge altresì un Vice-Presidente ed eventualmente un Amministratore Delegato.

Qualora venga a mancare per una qualsiasi causa la maggioranza dei membri del Consiglio, questo si intenderà decaduto e si dovrà convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni inderogabili di legge.

Art. 17

Delega attribuzioni Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno dei suoi membri, determinandone i poteri anche disgiuntamente dal Presidente, ma con esclusione in ogni caso delle attribuzioni non delegabili ex art. 2381 C.C.. E' fatta salva in ogni caso l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

Art. 18

Convocazione dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo si riunirà sia nella sede sociale sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo giudicherà opportuno, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei propri membri.

La convocazione é fatta mediante raccomandata, telegramma, fax o messaggio di posta elettronica, o altro mezzo che garantisca prova dell'avvenuto ricevimento, da spedire almeno 5 (cinque) giorni prima, e nei casi di urgenza almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo.

I mezzi di convocazione sopra elencati sono tra loro alternativi. Una medesima riunione può essere convocata con diversi mezzi.

Anche in mancanza di convocazione sono tuttavia valide le adunanze cui assistono la totalità dei Consiglieri e dei Sindaci Effettivi, ovvero siano presenti la maggioranza degli amministratori e dei sindaci in carica e gli assenti siano stati preventivamente informati della riunione, e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti. Il Consiglio può nominare un segretario scelto anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 19

Deliberazioni dell'Organo Amministrativo

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si chiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

Delle riunioni dell'Organo Amministrativo, sia esso Amministratore Unico o Consiglio di amministrazione, viene redatto verbale recante la sottoscrizione dell'Amministratore Unico o del Presidente e del Segretario, qualora l'assistenza di quest'ultimo sia richiesta da chi presiede la riunione.

Art. 20

Poteri dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla Legge o dal presente statuto, in modo tassativo, riservate all'assemblea dei soci.

L'Organo Amministrativo può nominare il Direttore Generale, o in alternativa un Direttore Area Tecnica ed un Direttore Area Amministrativa, determinandone poteri ed emolumenti.

L'Organo Amministrativo può altresì nominare Procuratori speciali, determinandone poteri ed emolumenti.

A questi è attribuita, fermo il rispetto dell'art. 2436 del codice civile, la competenza su quanto segue:

1 Fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis C.C., qui richiamato anche per i casi di scissione, dall'art. 2506 ter C.C.;

2 Istituzione o soppressione di sedi secondarie;

3 Trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;

4 Indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza legale;

5 Eventuale riduzione del capitale a seguito di recesso di uno o più soci;

6 Adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

In caso di nomina dell'Amministratore unico, al medesimo spettano tutti i poteri attribuiti al Consiglio ed al suo Presidente.

Art. 21

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-

sentanza sociale di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile alla scadenza.

Può ricoprire anche la carica di Amministratore Delegato.

In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente, o dal Consigliere Delegato, se nominati, senza che ciò comporti il riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

Art. 22

Compensi componenti dell'Organo Amministrativo

Agli Amministratori compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'adempimento del mandato.

Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, agli stessi spetterà un compenso per l'opera svolta secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'assemblea dei soci, ad eccezione del Vice Presidente, qualora nominato.

E' fatto in ogni caso divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberato dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Art. 23

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea che designa, tra gli effettivi, il Presidente, nel rispetto di quanto previsto dalla legge in materia di parità di genere.

I componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legge.

L'assemblea stabilisce gli emolumenti da corrispondere al Collegio Sindacale.

Il funzionamento del Collegio è disciplinato dagli artt. 2397 e seguenti C.C..

Art. 24

Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato da un revisore o da una Società di revisione iscritti nell'apposito registro.

I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore contabile o della Società di revisione sono regolati dalla legge.

TITOLO IV

Esercizio Sociale - Bilancio - Utili - Revisione Contabile

Art. 25

Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottan-



ta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società e qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, nel seguente modo:

- una quota non inferiore al 50% (cinquanta per cento) dovrà essere reinvestita nelle attività aziendali previste dall'oggetto sociale del presenta statuto;
- il residuo ai soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, salvo diversa delibera dell'assemblea ordinaria.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dalla Società e a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili, si prescriveranno a favore della Società.

TITOLO V

Scioglimento e liquidazione

Art. 26

Liquidazione

Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori, indicandone le attribuzioni, i poteri ed anche eventualmente i compensi.

TITOLO VI

Controversie - Clausola Arbitrale

Art. 27

Controversie - Collegio Arbitrale

Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la Società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Potenza nel cui ambito ha sede la Società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la Società, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

a, a
ola-
So-
bi-
ione
fino
ale
be-
vrà
og-
di
ia-
i-
n-
in
o-
o
-
-
i

Art. 28

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme delle leggi previste in materia.

Art. 29

Foro Competente

Le controversie comunque connesse all'attività societaria saranno di esclusiva competenza del Foro di Potenza.

Usciale Ittq

Adele De Bonis Cristalli



La presente è stata letta e approvata
di 23 in un'assemblea convocata
all'indirizzo di via...
Potenza, 14 febbraio 2017

